

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per il Gruppo PS per la completazione dell'art. 18 LALPAmb

del 17 dicembre 2009

Il 24 marzo 2004 il Gran Consiglio ticinese ha adottato la nuova legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb): in questa occasione il deputato Bertoli propose un emendamento per fare rispettare in tutti i Comuni il principio della causalità nella copertura dei costi dei rifiuti, emendamento che fu alla fine ritirato a fronte delle assicurazioni date dal Consigliere di Stato di far applicare l'art. 18 della legge in tutti i Comuni. L'on. Borradori concluse il suo intervento finale sull'emendamento dicendo: *«In risposta all'intervento di Bertoli rilevo che, una volta approvata, la legge verrà rispettata. È chiaro che sarà il Consiglio di Stato a fissare modalità e termini del rispetto della legge per la Città di Lugano: terremo conto, come dicevo prima, della necessità di accordare un periodo di assestamento, ma si andrà chiaramente nella direzione del rispetto della legge».*

Dopo 6 anni cosa ha fatto il Consiglio di Stato per far rispettare l'articolo 18 Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) in Ticino? Purtroppo nulla di concreto, tanto è vero che vi sono ancora Comuni che non hanno nemmeno introdotto una tassa per la copertura dei rifiuti.

Il principio della legalità e della parità di trattamento tra cittadini è quindi manifestamente disatteso, e non si vedono soluzioni all'orizzonte. La mancata applicazione del principio di causalità previsto dalla legge federale sulla protezione dell'ambiente in vari Comuni ticinesi, che non applicano tasse causali o le applicano in misura insufficiente a coprire i costi, ha effetti negativi sul volume di rifiuti riciclati e quindi anche sull'ambiente.

Vista la grave inadempienza in atto da 6 anni, con la presente iniziativa chiediamo pertanto di introdurre un capoverso 2 all'art. 18 LALPAmb, che permetta al Consiglio di Stato di sostituirsi ai Comuni che non applicano o applicano in modo insufficiente tale articolo, secondo un regolamento cantonale.

Art. 18 LALPAmb

²*Se dopo 5 anni dall'entrata in vigore della LALPAmb un Comune non applica il cpv. 1 dell'art. 18, il Consiglio di Stato deve adottare, tramite decreto esecutivo, un regolamento provvisorio per fissare nel Comune tasse e modalità di prelievo conformi al cpv. 1. Il regolamento ha validità sino a quando il Comune non metta in vigore un proprio regolamento conforme al cpv. 1 art. 18 LALPAmb.*

Per il Gruppo PS:

Raoul Ghisletta

Arigoni G. - Bertoli - Carobbio - Cavalli -

Garobbio - Ghisletta D. - Kandemir Bordoli

Lepori - Malacrida - Marcozzi - Orelli Vassere

Verbale seduta XXXV
Gran Consiglio mercoledì 24 marzo 2004

Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) e Legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti (LACR)

DISCUSSIONE SULL'ART. 18 LALPAmb

(...)

Emendamento Manuele Bertoli [cpv. 2 (nuovo)]

²Qualora esse non vengano introdotte, dopo formale ammonimento delle autorità comunali il Consiglio di Stato impone ai Comuni recalcitranti mediante decreto esecutivo delle tasse conformi al cpv. 1. Il loro incasso avviene a cura dell'autorità cantonale e a spese dei Comuni recalcitranti.

(...)

BERTOLI M. - Il mio emendamento pone il problema del rispetto della legalità. L'art. 32 a) della Legge federale sulla protezione dell'ambiente [LPAmb, RS 814.01] fissa il principio – già riconosciuto all'inizio di quella legge [art. 2] – della causalità, secondo cui il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti – e questo art. 32 elenca una lista esaustiva di questi costi – deve essere messo a carico di chi li produce. La causalità può essere tradotta in pratica tramite tasse forfetarie, sul sacco, sul peso o altre di vario genere.

Comunque, questo rimane il principio generale fissato dalla legge federale.

L'unico capoverso dell'art. 18 della nostra legge, così come proposto dalla Commissione, riprende questo principio. Sappiamo però che nel nostro Cantone vi sono Comuni che non applicano alcun tipo di tassa causale, e questo crea un problema di rispetto della legalità.

Si tratta di una questione da una parte di parità di trattamento, dall'altra di "cattivo esempio" a quei Comuni che invece, ossequiando ai disposti legali federali e cantonali, hanno introdotto questo tipo di tasse.

Si possono avere opinioni diverse sulla bontà o meno di queste tasse, ma credo che sul rispetto della legge dovremmo essere unanimi.

Chiedo quindi al Consiglio di Stato cosa intende fare per far sì che questo principio venga rispettato su tutto il territorio cantonale e per evitare che il cattivo esempio provochi un effetto a valanga sui Comuni che oggi rispettano il principio di causalità e che domani potrebbero essere indotti a non più farlo. Credo che questo sia uno dei problemi principali.

Attendo quindi dal Consigliere di Stato Borradori una presa di posizione circa le sue intenzioni nei riguardi dei Comuni che non applicano la legislazione e in particolare per sapere se il Consiglio di Stato ha intenzioni concrete in questo ambito.

RIGHINETTI T. - Guardiamoci in faccia e diciamolo subito: questo emendamento è contro Lugano. È inutile girare attorno all'oliva: si tratta di andare contro Lugano, che non applica una tassa sui rifiuti, limitandosi a prelevare le normali imposte.

Il problema è già stato sollevato e ampiamente trattato nel rapporto che avevo steso sull'aggregazione e separazione dei Comuni¹; avevamo anche discusso in Commissione e in Gran Consiglio le risposte e le considerazioni del Consiglio di Stato all'atto parlamentare presentato dal defunto collega Virgilio Nova².

Ebbene, il Consiglio di Stato diceva che esisteva una certa autonomia comunale, che era difficile far applicare la legge federale e quindi lasciava un po' in sospeso la questione del rispetto della legislazione federale.

Bisogna però porsi una domanda: siamo sicuri che sia più corretto da un punto di vista sociale prelevare tasse per lo smaltimento dei rifiuti singolarmente – alle famiglie, ai negozi, eccetera – e non invece pagarle con il "calderone" generale delle imposte? Io credo infatti che sia in quest'ultimo ambito che si ha la vera separazione tra il più ricco, che pagherà di più, e il più povero, che pagherà di meno. Cerchiamo quindi di guardare in faccia alla situazione: non introduciamo norme poliziesche, delle quali potremmo anche pentirci e che comunque sarebbero difficilissime da applicare. Soprattutto, non seguiamo quanto proposto da Bertoli, il quale addirittura farebbe intervenire d'ufficio il Cantone, addebitando le spese al Comune che non preleva le tasse di smaltimento: questa mi sembra veramente un po' grossa.

Vi invito dunque a lasciar perdere: probabilmente Lugano, quando si sarà assestato nella sua nuova forma, troverà una soluzione che consentirà di rispettare anche la legge federale. D'altra parte, lo dicevo nel rapporto che ho citato prima, la verità è che nessuno è veramente in regola, poiché nessun Comune – o quasi – fa pagare il 100% delle spese causate dalla raccolta e smaltimento dei rifiuti. Nova, è ben vero,

portava l'esempio di qualche Comune che addirittura faceva pagare ai suoi cittadini più del 100% delle spese, ma la realtà è che qualcuno fa pagare l'80%, qualcuno il 70%, qualcuno il 30%, eccetera. Bisognerebbe allora stabilire se siamo tutti fuorilegge, o se lo è solo Lugano, che per una sua situazione particolare ha potuto fino ad oggi andare incontro ai suoi cittadini, facendo in sostanza pagare di più a chi è più ricco e di meno a chi è più povero.

BIGNASCA A. - Visto che il collega Bertoli pone una domanda al Consiglio di Stato, io ne pongo un'altra: nei costi causali bisogna comprendere anche quelli di trasporto?

A me sembra che la legge federale non dica che è il singolo a dover pagare. L'art. 18 ora in discussione dice: *"I Comuni finanziano i costi"*; quindi, i Comuni finanzieranno i costi che causeranno al Cantone. Non si può infatti imporre a un Comune quanto deve pagare per la raccolta, il trasporto – verso un centro a sua volta imposto – e lo smaltimento; altrimenti, il Comune potrebbe decidere di smaltire autonomamente i propri rifiuti, risparmiando sui costi (sono convinto che qualsiasi Comune un po' organizzato riuscirebbe a smaltire i rifiuti a un costo inferiore rispetto a quello che chiederà l'ACR).

Lo ripeto: la questione della causalità, nella legge federale, non è così dettagliata e chiara.

MELLINI E. N. - Ritengo che la legge debba enunciare determinati principi, e l'art. 18 lo fa.

Le modalità e i dettagli dell'applicazione vanno fissati, giustamente, in un regolamento d'applicazione. A me sembra quindi che quanto chiesto da Bertoli dovrebbe eventualmente trovare posto in un regolamento d'applicazione, e quindi invito i colleghi a respingerlo.

CELIO F. - Credo che un principio base del nostro ordinamento legislativo sia quello dell'uguaglianza di tutti di fronte alla legge. Una legge può piacere o meno, ma ciò che fa stato è sapere se esiste, ed è valida, oppure no. Se la si vuole cambiare per renderla più sociale, va bene, ma allora bisogna cambiarla per tutti; non credo che si possano esonerare alcuni dal rispetto della legge perché si chiamano in un certo modo e non altri perché si chiamano in altro modo. Ritengo che il Parlamento darebbe veramente un pessimo esempio se dicesse: "la legge c'è, però permettiamo a chi non vuole osservarla di farlo".

A me sembra quindi pienamente giustificato l'emendamento presentato da Bertoli.

FOLETTI M. - Ritengo che se anche l'emendamento Bertoli dovesse essere accolto, questo non imporrà a chi oggi non preleva tasse per i rifiuti di coprire questi costi con una tassa. Infatti, l'art. 18 ora in discussione parla di "finanziamento" dei costi, non di "copertura" e quindi, chi oggi non preleva alcuna tassa, in caso di accoglimento dell'emendamento potrebbe istituire una tassa simbolica di 1.- fr. per ogni domicilio, risolvendo la questione dal punto di vista legale, ma non da quello sollevato dal collega Bertoli. Non penso quindi che modificando l'articolo come chiesto da Bertoli si possa risolvere la questione nel senso auspicato da chi ha proposto l'emendamento.

MENGHETTI V. - Il tema non è nuovo, visto che fu già sollevato in seno alla Commissione speciale per l'aggregazione dei Comuni quando si affrontò la questione dell'aggregazione della Nuova Lugano, in riferimento al mancato rispetto da parte di Lugano alle citate disposizioni legislative sui rifiuti. Siccome in quell'occasione si trattava di approvare la nascita del nuovo Comune, e non di entrare nel merito di questioni relative ai rifiuti, avevamo un po' glissato sull'argomento, accennando comunque al fatto che la legge federale valeva anche per la Città di Lugano e che la Nuova Lugano avrebbe poi dovuto sicuramente adeguarsi. Uno dei motivi addotti in difesa della Città di Lugano era che mancava una legge cantonale di applicazione della legge federale, per cui, stando così le cose, si poteva fors'anche accettare questa situazione. Ora però noi stiamo colmando questa lacuna e quindi credo che la Nuova Lugano, come tutti gli altri Comuni del Cantone Ticino, si adeguerà. Le parole che ho però inteso in precedenza mi fanno dubitare su questo adeguamento, e allora credo valga la pena appoggiare l'emendamento Bertoli, così siamo sicuri che questo succederà, come deve succedere.

GENAZZI E. - Dagli ultimi interventi parrebbe di capire che in questo Parlamento si è a favore o contro Lugano. Il problema non dovrebbe porsi in questi termini. Riguardo alla questione della tassa sui rifiuti, come già ricordato, esiste una legge federale e una sentenza del Tribunale federale che fa oggi giurisprudenza, la quale dice – mi rivolgo in particolare al collega Righinetti – che i Comuni devono prelevare una tassa pari almeno all'80% del costo dell'operazione di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Credo che questo sia effettivamente un problema di Lugano, poiché, in pratica, la legge federale non influisce sugli altri Comuni, o comunque soltanto laddove si deve applicare la Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale [RL 2.1.2.3], la quale dice che la situazione finanziaria effettiva di un Comune deve essere tenuta in considerazione nell'ambito della perequazione [art. 14, cpv. 3, nonché art. 21 Regolamento applicazione (RL 2.1.2.3.1)].

Fintanto che Lugano rispetterà questi criteri finanziari, il problema riguarderà esclusivamente i suoi cittadini: un solo ricorrente al Tribunale federale potrebbe cambiare la situazione e parificarla, in pratica, a quella di quei Comuni che fino a ieri definivamo "in compensazione".

DELL'AMBROGIO M. - La discussione va posta su due piani distinti: un conto è voler intervenire «quasi *manu militari*» contro Lugano perché rispetti una legge federale. A questo proposito suggerirei di "andarci piano": vi sono anche altre situazioni, magari – è vero – meno regolate da leggi federali, non completamente regolari (ad esempio, alcuni Comuni fanno pagare la mensa scolastica, altri la fanno gratuita, oppure certi Comuni benestanti potrebbero magari distribuire gratuitamente l'acqua potabile, eccetera). Questo equilibrio tra imposizione fiscale e tasse causali nei Comuni appartiene alla sfera dell'autonomia comunale, e se volessimo veramente intervenire come Autorità superiore dovremmo allora farlo a tappeto, stravolgendo probabilmente il concetto di autonomia dei Comuni, così come lo abbiamo inteso finora.

Un po' più delicato – va pur detto – è invece un altro aspetto: forse Lugano, e magari qualche altro Comune, non preleva tasse causali per tenere un po' più alto il moltiplicatore di quanto dovrebbe essere, evitando così di dover pagare di più per la perequazione intercomunale. Con la nuova Legge sulla perequazione intercomunale che abbiamo approvato, è stato introdotto un principio che obbliga il Consiglio di Stato, quando effettua i calcoli per la perequazione, a tener conto di questo: laddove vi fosse effettivamente un travaso da tasse causali al moltiplicatore proprio per "fare i furbi" ed evitare di dover dare soldi ad altri tramite la perequazione – vale anche il caso contrario, quello cioè di Comuni che terrebbero il moltiplicatore più alto per ricevere più contributi di quanto avrebbero diritto –, l'applicazione di questa legge permetterebbe la correzione di questi meccanismi.

In questa maniera, verrebbe meno questo tipo di tentazione e si creerebbe un primo livello di equità, senza dover seguire criteri impositivi quali quello proposto da Bertoli.

ARIGONI G. - Ieri abbiamo discusso quasi tre ore a proposito dell'estratto del casellario giudiziale³; ora stiamo discutendo per far applicare una legge federale. Dobbiamo cercare di non dare un'immagine negativa all'esterno: vi è una legge federale che tutti i Comuni, poiché uguali davanti alla legge, devono applicare.

Per difendere la Città di Lugano, il deputato Righinetti, ha proposto un intervento che sembrava pronunciato da un socialista – "far pagare di più i ricchi e meno i poveri" –, e allora io spero che questo principio valga sempre, in tutti i campi d'intervento dello Stato.

Se si vuole discutere di tasse dirette e di tasse causali, benissimo, ma allora si tenga conto dei criteri di giustizia sociale in tutti i casi, e non solo in questo. Comunque, l'emendamento va accettato, poiché si tratta solo dell'applicazione di una legge federale.

Non giriamo attorno ai problemi, inventando "soluzioni magiche": fra i nostri compiti parlamentari vi è anche quello di applicare leggi federali.

DUCRY J. - Vorrei che il Parlamento leggesse l'art. 28 e poi l'art. 26 cpv. 1 del progetto di legge che stiamo discutendo. L'art. 28 prevede che *"i Comuni provvedono ad adattare il regolamento comunale alla presente legge e in particolare all'art. 18 entro il termine fissato dal Consiglio di Stato."*, questo articolo già stabilisce l'obbligo per tutti i Comuni, se il Consiglio di Stato lo vuole, di applicare l'art. 18, tenendo conto, forse non da ultimo, della realtà di un nuovo Comune di 50 mila abitanti. Se il Comune di Lugano o altri Comuni – non facciamo differenze – non rispettassero il volere del Consiglio di Stato (giusta l'art. 28 citato), il Governo medesimo, applicando l'art. 26 cpv. 1 potrebbe addirittura denunciarli penalmente. Sono quindi convinto che la combinazione di questi due articoli sia ampiamente sufficiente per fare in modo che la legge federale venga rispettata.

CAIMI C. L. - Voglio solo ricordare che in qualità di correlatore, unitamente al collega Gobbi, del rapporto sul messaggio concernente l'aggregazione della Nuova Lugano⁴, eravamo giunti, dopo lunghe discussioni in Commissione, ad una formulazione che vedeva nel contributo di livellamento una soluzione transitoria interessante e che poteva essere applicabile, soprattutto nel periodo di nascita della Nuova Lugano. Dicevo anche che poi si aspettava l'entrata in vigore di una legge cantonale di applicazione della legge federale. Nonostante abbia perorato questa formulazione, nel caso ora in discussione mi riallaccio alle argomentazioni addotte dal collega Dell'Ambrogio: credo che verrebbe visto male a Lugano – in effetti è di Lugano che si tratta – l'accanirsi su questo punto, quando ritengo vi siano già soluzioni all'interno della normativa che permetterebbero, almeno, di non dare l'impressione che si tratti di una soluzione ad hoc per obbligare Lugano ad adeguarsi ad una normativa che Lugano, come tale, con tutti i suoi Comuni aggregati, non desidera, perlomeno in una fase iniziale. In seguito, io credo che l'adattamento ci sarà: il Municipio si è già espresso in questo senso, lasciamo quindi un po' di tempo, anche su questo tema, a questa nuova realtà di 50 mila abitanti.

COLOMBO M. - Ho sentito che si parla solo di un Comune, quello di Lugano, come se si trattasse qui solo di esso. Questo non è vero, poiché nella risposta del Consiglio di Stato all'interrogazione del defunto deputato Nova si citavano anche altri Comuni.

La situazione attuale, in pratica, vede la Legge cantonale di applicazione alla Legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA) [RL, 9.1.1.2] in contrasto con le norme del diritto federale: infatti, l'art. 70

LALIA stabilisce che il Comune *“può prevedere tasse che garantiscono la copertura delle spese”*, mentre la LPAmb impone il principio di causalità.

Quindi, l'art. 18 ora in discussione, così come propostoci dalla Commissione, si conforma alla disposizione federale.

Convegno con il deputato Ducry, secondo il quale il Consiglio di Stato dovrà procedere all'esame di tutti i regolamenti comunali e potrà approvarli se verrà indicato il principio di causalità delle tasse.

Per questi motivi, ritengo che quanto proposto dalla Commissione della legislazione conformi la legge cantonale a quella federale e quindi sia da approvare. Invece, l'emendamento proposto da Bertoli – a mio modo di vedere – va troppo in là, risultando veramente eccessivo, soprattutto con il termine *“recalcitranti”*, andando a ledere il principio dell'autonomia comunale. Pertanto, non sosterrò l'emendamento.

MARZORINI O. - Intervengo per esprimere la mia preoccupazione circa la chiave di lettura di questo emendamento. Se essa deve consistere nella facoltà di Lugano di prelevare o meno una tassa causale, imposta da una legge federale – la LPAmb – e ribadita da sentenze molto chiare del Tribunale federale (una, recente⁵, emessa a seguito di un ricorso di diritto pubblico, riguarda l'imposizione, al Comune di Arosa, della tassa sul sacco; in precedenza, il Comune, che non voleva questa tassa, si era opposto davanti all'ultima istanza cantonale – il Tribunale amministrativo – che gli aveva dato ragione), questa chiave di lettura mi preoccupa, poiché non vorrei che il Gran Consiglio, approvando l'emendamento, decidesse al contempo che è possibile andare contro a un principio fondamentale della legge federale. A questo punto, pregherei quindi il collega Bertoli, riprendendo anche quanto detto dal deputato Arigoni, e cioè che la norma federale esiste e quindi, volenti o nolenti, va applicata, che nel caso in cui il suo emendamento dovesse essere approvato, per evitare fraintendimenti e una scorretta lettura del suo emendamento, poi lo ritirasse.

CANONICA I. - Non potrò assolutamente sostenere questo emendamento. Abbiamo parlato in Parlamento, allorché fu proposta la tassa sul sacco, della problematica delle tasse causali; evidentemente vi sono disposizioni federali, però l'emendamento a me fa paura quando dice *“il Consiglio di Stato impone ai Comuni recalcitranti mediante decreto esecutivo delle tasse conformi al cpv. 1. Il loro incasso avviene a cura dell'autorità cantonale e a spese dei Comuni recalcitranti.”*: a questo riguardo si pone il problema del tipo di base che l'Esecutivo cantonale dovrà prendere per imporre il pagamento di queste tasse. Io credo sarebbe meglio attendere – come detto prima dal collega Caimi –, evitando così di creare un contenzioso inutile e – aggiungo io – pericoloso.

FERRARI M. - Ritengo che quanto detto da Marzorini e Ducry sia estremamente importante e quindi diventa fondamentale ciò che dirà il Consigliere di Stato: il Governo vorrà applicare o meno la legge? È importante sapere se vi sono garanzie in questo senso, al fine di valutare l'eventuale ritiro dell'emendamento, come suggerito da Marzorini.

BORRADORI M., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - Anche all'interno del Dipartimento ci siamo presto resi conto che questo emendamento avrebbe potuto costituire un elemento anche estremamente pericoloso per quanto riguarda la votazione finale sulla legge in discussione.

Io penso che l'emendamento di Manuele Bertoli sollevi un problema indubbiamente presente, fornendo però la soluzione sbagliata. Affermo questo su due piani, uno politico e l'altro giuridico.

Dal punto di vista politico osservo che la Nuova Lugano è in una fase assolutamente di assestamento: mettere assieme e far lavorare una realtà di oltre 50 mila abitanti non sarà certamente, nei prossimi mesi, un'operazione priva di problemi e credo quindi sia giusto evitare di imporre una soluzione – come, a mio modo di vedere, fa l'emendamento Bertoli – che, tra l'altro, è anche lesiva – in senso più o meno stretto – dell'autonomia cantonale.

Dal profilo politico mi sentirei quindi molto a disagio se, come Cantone, andassimo ad imporre subito, ad una realtà appena nata e che deve dar prova di saper superare determinate difficoltà, una soluzione come quella proposta nell'emendamento. Proprio questo carattere impositivo, già in prima battuta dà fastidio.

Inoltre, anche se è vero che ci sono altri Comuni che non seguono l'impostazione della legge federale, è altrettanto vero che difficilmente sfuggiremmo al rimprovero di aver costruito questa norma su misura per Lugano, quasi apposta per penalizzarla. Credo che ciò, nei rapporti tra Cantone e la nuova Città, sia tutt'altro che sano. Per questi motivi, già dal punto di vista politico – mi esprimo a nome del Dipartimento, poiché il Consiglio di Stato non si è chinato sull'argomento – l'emendamento è da respingere.

Vi è però anche una seconda ragione, più importante, e che è stata già evocata in precedenza. Per poter rispondere compiutamente a quanto proposto dall'emendamento abbiamo chiesto una consulenza alla Sezione degli enti locali (SEL); cito quindi un passaggio della risposta della SEL: *“la norma – se fosse accettato l'emendamento di Manuele Bertoli- è di difficile attuazione, se non sbagliata, in quanto non vi è necessità di sostituirsi a un Comune nell'incasso di tasse, dato che l'Autorità di vigilanza può agire coercitivamente sull'esecutivo, obbligandolo ad agire”*. Questo è il primo punto.

Inoltre *“la legge sulla perequazione, all'art. 6, prevede la possibilità per il Governo cantonale di diminuire il moltiplicatore politico quale parametro del coefficiente di ponderazione per il calcolo del contributo di*

livellamento. Ne deriverebbe per Lugano –nel caso concreto, ma varrebbe anche per altri Comuni– che le risorse non prelevate verrebbero computate ai fini del calcolo del contributo al fondo, con inevitabile maggiorazione di quest'ultimo.” L'emendamento, come ho detto, solleva una problematica esistente, fornendo però una soluzione sbagliata; infatti la risposta della SEL precisa che: *“la soluzione corretta per imporre simili tasse sarebbe quella della modifica d'ufficio dei regolamenti comunali”*. Mi ricollego allora a quanto detto dal deputato Ducry: la legge che stiamo ora dibattendo prevede un art. 28, che fissa un chiaro compito per i Comuni di adeguare i loro regolamenti, e un art. 26 cpv. 1 che stabilisce un chiaro obbligo per l'Autorità cantonale di far rispettare il citato art. 28.

Da ultimo, sempre la SEL fa notare che, qualora accettato, l'emendamento Bertoli può *“di per sé, portare ad una contestazione della legge, argomentando in merito ad una violazione del principio costituzionale dell'autonomia comunale.”*

Dunque, la mia prima valutazione, di stampo prettamente politico, è di fatto avvalorata dal profilo giuridico da quanto riferisce la SEL, in riferimento – anche – al principio dell'autonomia comunale.

Evidentemente, sarà il Gran Consiglio a fornire una risposta all'emendamento Bertoli, tuttavia mi sento di raccomandare caldamente al Parlamento di seguire l'impostazione data dalla maggioranza della Commissione, proprio perché la legislazione attuale – in particolare la Legge organica comunale (LOC) – già prevede le possibilità di intervento del Cantone e, a maggior ragione, le prevederebbe la legge in discussione. Inoltre, lo ripeto, la formulazione della maggioranza della Commissione della legislazione permetterebbe di tenere in giusta considerazione quel periodo di assestamento di cui qualsiasi nuova realtà deve poter beneficiare.

QUADRI L., CORRELATORE DI MINORANZA - La minoranza della Commissione è chiaramente contraria all'emendamento "anti Lugano", anche perché se la Città è in grado di offrire ai propri cittadini, comprendendo nelle imposte comunali, un servizio di base come la raccolta e smaltimento dei rifiuti, non riteniamo ci siano motivi per impedirglielo con imposizioni dall'alto attraverso emendamenti *“manu militari”*, come ha detto il capogruppo liberale.

Oltretutto, questo non è certo il momento di introdurre ulteriori aggravii fiscali e balzelli, diretti o indiretti che siano. Quanto al famoso principio di causalità che è stato citato in più occasioni, esso è comunque molto aleatorio, in quanto in molti Comuni la tassa di raccolta e smaltimento viene riscossa in base al numero di locali dell'abitazione: in tal modo, il milionario che vive da solo in una villa di venti locali paga molto di più, pur producendo meno rifiuti, di una famiglia di quattro persone che vive in un appartamento di quattro locali.

Inoltre, la questione dell'incasso da parte del Cantone proposta dall'emendamento costituisce secondo noi una chiara violazione del principio dell'autonomia comunale.

Infine, bisogna anche chiedersi, come del resto rilevato dalla collega Iris Canonica, su che base verrebbe effettuato l'incasso: il Cantone fisserebbe d'ufficio una tassa?

PANTANI R., CORRELATORE DI MINORANZA - Contrariamente a chi mi ha preceduto, sarei quasi tentato di approvare questo emendamento, perché – "piatto ricco, mi ci ficco" – farebbe saltare tutto e così non se ne parla più.

Noi non abbiamo presentato alcun emendamento alla legge *“perché l'elastico è stato tirato fino ai limiti possibili”*: non solo io, ma anche altri commissari, non certamente della Lega, siamo di questa idea.

Va poi chiaramente detto che qui si sta cercando di aumentare il versamento di Lugano al fondo di perequazione dai 27 milioni concordati ai 32-35 milioni, di cui già in Commissione della legislazione si cominciava a parlare. Solo un intervento del sindaco di Lugano Giudici, il quale ha detto "fino a qui si arriva, di più no", ha frenato la Commissione, la quale – me ne ricordo – era arrivata a 32 milioni. Questa cifra ora viene riproposta: si vogliono ulteriori 5 milioni per la perequazione, provenienti dal fatto che Lugano sarà obbligato ad incassare 10 milioni di tassa di smaltimento. Dall'altro lato, c'è chi invece non vuole introdurre questo obbligo.

Quasi quasi, sono tentato di invitare il mio Gruppo a sostenere l'emendamento, così "salta" tutta la legge e avremo quindi un'occasione in più per lanciare il referendum. Mi dispiace però, almeno fino a un certo punto, per tutto il lavoro svolto dalla Commissione e in particolare dalla relatrice.

DUCA WIDMER M., RELATRICE DI MAGGIORANZA - In occasione della discussione sull'aggregazione della Nuova Lugano mi ero schierata chiaramente in favore dell'applicazione del principio di causalità su tutto il territorio cantonale. Questa rimane la mia posizione, pur avendo sottoscritto questo rapporto, del quale sono relatrice, e questo la dice lunga sul travaglio che abbiamo avuto. L'emendamento presentato da Bertoli non deve essere l'occasione per fornire una cattiva interpretazione degli intenti della Commissione. La LALPamb e la LACR non sono leggi fatte per regolare aspetti puntuali o eventuali applicazioni lacunose della legge federale nel nostro Cantone: esse hanno un obiettivo molto più elevato, per raggiungere il quale abbiamo anche cercato di "smussare gli angoli" e trovare una soluzione di compromesso. Nel nostro rapporto scriviamo chiaramente – al punto 4.10 – che *“l'entrata in vigore della legge dovrebbe essere l'occasione per fare rispettare su tutto il territorio il principio di causalità qui enunciato.”* Il Consigliere di Stato ci ha fornito l'assicurazione che già oggi, attraverso la LOC, in caso di inadempienza, il Consiglio di Stato

può intervenire: un'ulteriore, solida base legale verrà data proprio dagli artt. 18, 26 e 28 della legge ora in discussione.

Vi invito pertanto a respingere l'emendamento presentato da Bertoli, chiarendo però che chi oggi vota contro questo emendamento non lo fa in alcun caso per legittimare Lugano o altri Comuni a non rispettare la legge federale: nel nostro rapporto questo tema è stato toccato, ma non vogliamo che ci siano ora accanimenti o false interpretazioni che facciano fuorviare l'attenzione dall'obiettivo che ci siamo prefissi, e cioè approvare e avere finalmente a disposizione questa legge e risolvere così tanti altri problemi, tra i quali ci sarà sicuramente anche quello di Lugano. Grazie all'introduzione di questa nuova legge e alle garanzie del Consiglio di Stato si troveranno poi le soluzioni ai problemi puntuali, quale appunto l'applicazione del principio di causalità a Lugano.

BERTOLI M. - Anzitutto devo fare due premesse. In primo luogo, qui non c'entra nulla la perequazione finanziaria, né come motivazione nascosta dell'emendamento, né tantomeno come argomento a favore o contro di esso. Lo ripeto: le tasse causali possono piacere o meno, e questo è assolutamente legittimo; esse però sono codificate nella legge, e se lo sono non è perché chi ha legiferato intende far pagare i cittadini per forza, bensì perché è convinto – a torto o a ragione – che questo sistema influisce sul comportamento dei cittadini nei confronti della problematica dei rifiuti. Non a caso, il Comune di Lugano – per prenderne uno a caso –, ha un tasso di produzione di rifiuti pro capite estremamente alto rispetto ad altri Comuni che invece applicano in maniera più stretta il principio di causalità (si tratta di una constatazione tratta da dati recentissimi sul censimento dei rifiuti). L'emendamento non è contro Lugano; esso è stato presentato in questa sede perché l'occasione per farlo era questa: oggi "passa questo treno, o ci si sale, oppure si resta giù". Se oggi è il Comune di Lugano a non avere una tassa sui rifiuti, questo è un problema suo; domani ve ne potrebbero essere altri. Si tratta di una proposta generale.

Per buona pace di tutti, dopo aver sentito l'enumerazione delle disposizioni legali che dovrebbero permettere eventualmente di intervenire per rimettere a posto la questione, io ritiro questo emendamento. Vorrei però, per tutta onestà, sapere da lei, signor Consigliere di Stato, se intende applicare queste norme oppure è sua intenzione solo farne una lista e poi lasciarle nel cassetto. Mi dia una risposta corta, ma esaustiva.

BIGNASCA A. - Vorrei ricordare al collega Bertoli che se il Comune di Lugano produce è perché dà qualche posto di lavoro e quindi anche chi lavora, durante la giornata, produce rifiuti. Il suo calcolo pro capite mi sembra quindi molto aleatorio.

In ogni caso mi aspetto una risposta alla domanda posta in precedenza, che riformulo: *"nei costi sono compresi anche quelli di trasporto?"* L'art. 17, infatti, recita che *"i Comuni prevedono in particolare a: organizzare sull'intero loro territorio la raccolta dei rifiuti urbani. (...)"*: non si parla di trasporto al centro di incenerimento. Lo stesso discorso vale per i costi relativi alla raccolta: un Comune potrebbe effettuarla con il "sechiellino", un altro con un sistema che costa la metà.

BORRADORI M., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - Effettivamente, come rilevato da Bertoli e da altri deputati, ci sono altri Comuni nella situazione di Lugano.

In risposta all'intervento di Bertoli rilevo che, una volta approvata, la legge verrà rispettata.

È chiaro che sarà il Consiglio di Stato a fissare modalità e termini del rispetto della legge per la Città di Lugano: terremo conto, come dicevo prima, della necessità di accordare un periodo di assestamento, ma si andrà chiaramente nella direzione del rispetto della legge.

"L'emendamento presentato da Manuele Bertoli all'art. 18 è ritirato."

¹Rapporto no. 5355R della Commissione della legislazione,

²Interpellanza, Virgilio Nova, 25.06.2001. Trasformata in interrogazione no. 174.01; risposta del Consiglio di Stato: risoluzione governativa no. 4592 del 02.10.2001.

³Messaggio no. 5405, Modifica della legge sull'esercizio dei diritti politici concernente l'introduzione dell'obbligo di presentare l'estratto del casellario giudiziale (art. 60 cpv. 3 LEDP), 10.7.2003.

⁴Rapporti no. 5372R e 5372RA della Commissione speciale aggregazione di Comuni, Aggregazione dei Comuni di Breganzona, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Lugano, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona e Viganello in unico Comune denominato COMUNE DI LUGANO, 16.9.2003,

⁵Sentenza del 7 luglio 2003.